

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

### Libro II - Dei delitti in particolare Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio

#### **Art. 645 Frode in emigrazione**

Chiunque con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone.